

SADI SERVIZI INDUSTRIALI SpA

Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	17
5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	17
5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI.....	17
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	18
6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	18
7. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	21
7.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	21
7.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	21
7.3 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI.....	21
7.4 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO.....	21
8. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO.....	22
9. LE PARTI SPECIALI.....	22
PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23
1. REATI PRESUPPOSTO.....	23
2. PROCESSI A RISCHIO.....	25
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	25
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	25
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI	26
1. REATI PRESUPPOSTO.....	26
2. PROCESSI A RISCHIO.....	27
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	27
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	27
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
PARTE SPECIALE “C” – ALTRI REATI	29
1. REATI PRESUPPOSTO.....	29
2. PROCESSI A RISCHIO.....	31
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	31
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	31
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
PARTE SPECIALE “D” – REATI FINANZIARI	32
1. REATI PRESUPPOSTO.....	32
2. PROCESSI A RISCHIO.....	33
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	33
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	33
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
PARTE SPECIALE “E” – REATI TRANSNAZIONALI	34
1. REATI PRESUPPOSTO.....	34

2. PROCESSI A RISCHIO	35
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	35
4. PROCEDURE SPECIFICHE	35
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
PARTE SPECIALE "F" – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	36
1. REATI PRESUPPOSTO	36
2. PROCESSI A RISCHIO	36
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	36
4. PROCEDURE SPECIFICHE	36
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
PARTE SPECIALE "G" – REATI DI RICICLAGGIO	37
1. REATI PRESUPPOSTO	37
2. PROCESSI A RISCHIO	37
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	37
4. PROCEDURE SPECIFICHE	37
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
PARTE SPECIALE "H" – REATI INFORMATICI.....	38
1. REATI PRESUPPOSTO	38
2. PROCESSI A RISCHIO	39
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
4. PROCEDURE SPECIFICHE	39
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
PARTE SPECIALE "I" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	40
1. REATI PRESUPPOSTO	40
2. PROCESSI A RISCHIO	40
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	40
4. PROCEDURE SPECIFICHE	41
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
PARTE SPECIALE "L" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	42
1. REATI PRESUPPOSTO	42
2. PROCESSI A RISCHIO	44
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	44
4. PROCEDURE SPECIFICHE	44
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	44
PARTE SPECIALE "M" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	45
1. REATI PRESUPPOSTO	45
2. PROCESSI A RISCHIO	45
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	45
4. PROCEDURE SPECIFICHE	45
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
ALLEGATI	46
1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI	46

2. IL SISTEMA DI POTERI E DELEGHE..... 46

PARTE GENERALE

1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231 dell' 8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro) (introduzione dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 del 11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (introduzione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale) (introduzione dell' art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell' 11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone) (introduzione dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004) (introduzione dell'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (introduzione dell' art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) (modifica all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) (introduzione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) (introduzione dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) (introduzione dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (modifica dell'art. 25 bis ed introduzione degli artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) recante l'abrogazione e la modifica di reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia).

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il **Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001**, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito nel presente documento il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per i reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero, un suo sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”.

L'articolo 6 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato all'**Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **fraudolentemente aggirando i suddetti Modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lett. b).

È opportuno ricordare che questa responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i Modelli di organizzazione, gestione e controllo citati, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di Sadi Servizi Industriali SpA (di seguito "SSI" o la "Società") è quello di definire ed implementare un corretto **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, di seguito anche definito il "Modello", per garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto.

Lo **scopo** del Modello è la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico** (preventivo ed *ex-post*) di **procedure ed attività di controllo** che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che siano commessi dei reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo a SSI, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una **piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da SSI anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino **per conto o nell'interesse della società** nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti **passibili di conseguenze penalmente rilevanti** non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

La prima versione del presente Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di SSI con delibera del 11/10/2007; gli ultimi aggiornamenti del Modello, contenuti nella presente versione, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di SSI il 13/12/2010.

L'attività di formalizzazione ed aggiornamento del Modello è stata realizzata attraverso una serie di attività e precisamente:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna aggiornata (funzionigrammi, statuto della Società, relazione sulla *Corporate Governance*, regolamento e procedura relativa alla tenuta ed alla gestione delle informazioni privilegiate, procure e poteri di firma, procedure operative, verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza, verifiche dell'*Internal Audit*, documenti prodotti da altri professionisti, ecc.);
- organizzazione di alcune sessioni di **interviste ed approfondimenti** con i componenti del Consiglio di Amministrazione, responsabili di funzione (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto (soggetti all'altrui direzione);
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- censire gli ambiti aziendali di attività per **l'individuazione delle processi a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);

- **analisi dei potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);
- definizione ed aggiornamento di **principi generali di comportamento** e di **procedure specifiche** per ogni processo a rischio;
- intervento sulle procedure e sulle risorse umane attraverso **attività di formazione / informazione**;
- definizione di opportuni ed aggiornati **piani di verifica** volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello.

Di seguito si riportano i **punti cardine** che sono alla base della predisposizione del presente Modello:

- la definizione di **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- il rispetto del principio della **segregazione funzionale ed organizzativa** per ogni processo a rischio, volto a definire una struttura di controllo sulla base di opportuni livelli di responsabilità; ad esempio tale presidio deve essere attuato in quelle funzioni che assumono ed attuano le decisioni, quelle che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e quelle che devono svolgere in relazione a tali operazioni i controlli e le verifiche previste della legge e delle procedure aziendali;
- la definizione e la verifica di opportuni **livelli autorizzativi** definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, sulla base di un **sistema di deleghe e procure**; in particolare, dovrà inoltre essere istituito un sistema di attribuzione dei **ruoli e delle responsabilità**, prevedendo in modo analitico l'oggetto della delega conferita a ciascuna delle funzioni, dal quale risulti chiaro quali sono i soggetti coinvolti nei singoli processi sensibili ed espressamente preposti al compimento delle attività a rischio, nonché i rispetti livelli autorizzativi;
- la determinazione di un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di:
 - **verificare l'adeguatezza** del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
 - **vigilare** sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita **attività di controllo** sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche;
- la **tracciabilità dei processi** a rischio sia a livello di sistemi informativi sia in termini di documentali.

3.2 VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del **danno causato da un evento (impatto economico)** e alla probabilità di **accadimento dell'evento rischioso (probabilità di accadimento)**.

E' possibile individuare la seguente classificazione:

- **rischi critici:** sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa. Si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità dell'impresa;
- **rischi rilevanti:** alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- **rischi trascurabili:** sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio, è stata svolta mediante un'attività di valutazione con i componenti del Consiglio di Amministrazione, i responsabili di funzione della Società ed attraverso lo sviluppo di un modello che ha consentito la mappatura di tutte le attività ed aree a rischio.

I risultati ottenuti dall'attività di *assessment* (valutazione) sono riportate nei successivi allegati al presente Modello.

3.3 DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, come accennato, si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa aziendale, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;
- (b) elenco delle attività e delle aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- (c) principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe per governare le attività svolte dalla Società;
- (d) procedure operative interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- (e) controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più funzioni aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (f) meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (g) programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (h) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.

3.4 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello è aggiornato almeno annualmente e comunque in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SSI.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 13/05/2010 il Consiglio di Amministrazione di SSI ha approvato all'unanimità la costituzione del Comitato Interno di Controllo.

Nell'adunanza del Comitato Interno di Controllo del 31/05/2010, si è deliberato che al Comitato Interno di Controllo siano attribuiti, fino a nuova nomina, anche i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ruolo nell'Organismo di Vigilanza	Ruolo societario / aziendale ricoperto	Nome e Cognome
Presidente / Coordinatore	Amministratore indipendente non esecutivo	Franco Castagnola
Membro dell'OdV	Amministratore indipendente non esecutivo	Marco Antonio Manzoni
Membro dell'OdV	Amministratore indipendente non esecutivo	Giovanni Mangialardi

L'OdV è costituito da tre soggetti; i medesimi pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce almeno due volte all'anno.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

4.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'**osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;
2. sull'**efficienza e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'**opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'OdV riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente (almeno annualmente) al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

Il Collegio Sindacale e/o il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai predetti organi, situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SSI ai sensi del Decreto.

Le modalità con le quali è possibile comunicare con l'OdV sono:

- **casella di posta elettronica dedicata e riservata** (VCE@greenholding.it).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali **segnalazioni** relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le **regole di comportamento** di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'OdV;
- i segnalanti in **buona fede** saranno **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione**, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie**, relative a SSI, provenienti da organi di polizia giudiziaria, Organismi di Vigilanza, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** da SSI ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

4.2 INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Per avere la massima efficienza operativa, all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito l'**accesso**, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.

Per questa ragione tutti i dipendenti ed anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le **segnalazioni** saranno effettuate tramite "**canali dedicati**" (vedi paragrafo precedente) predisposti dallo stesso Organismo di Vigilanza per garantire la riservatezza delle segnalazioni stesse.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- le **richieste di assistenza legale** inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i **provvedimenti e/o notizie**, che coinvolgono la Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano **responsabilità** per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli **aggiornamenti** del sistema delle deleghe e delle procure.

E' inoltre previsto un coordinamento sistematico dell'Organismo di Vigilanza con l'**Amministratore Esecutivo Incaricato a sovrintendere al Sistema di Controllo Interno**, relativamente, fra l'altro, a:

- gli **adempimenti societari** che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari, del *Market Abuse* e per l'interpretazione della normativa;
- l'**adeguatezza delle procedure aziendali** ed il loro aggiornamento nonché per la formazione del personale sulle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto ed i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- l'interpretazione della **normativa fiscale e tributaria** e la verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie.

4.3 SISTEMA DI REPORTING

Le linee di *reporting* dell'OdV sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Delegato e periodicamente al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione, inviata precedentemente anche al Collegio Sindacale, relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SSI garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile del Personale.

- La comunicazione

L'adozione del presente Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di approvazione o aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un *set* informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della Società.

L'attività di formazione è demandata alle unità / soggetti che ai sensi della normativa interna e delle procedure aziendali sono preposte a tale funzione (Responsabile del Personale o soggetto idoneo delegato).

In particolare, sarà cura di tale funzione aziendale definire le attività di formazione, ispirandosi ai criteri di continuità ed intensità, il *budget* ed i destinatari della stessa, nonché di monitorare l'effettività delle attività svolte.

5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da SSI in seguito all'implementazione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione dell'Amministratore Delegato, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

Il Responsabile del Personale, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare da parte dei dipendenti soggetti ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende industriali della chimica, della gomma e affini (04/03/2005).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla sezione "provvedimenti disciplinari" dei suddetti CCNL, e precisamente:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura inferiore a 4 ore;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di 4 giorni;
- 5) **licenziamento** disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto verbalmente" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto per iscritto" il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento della "multa" il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo" di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della "sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 4 giorni" il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di SSI, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "licenziamento disciplinare" il dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile del Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di SSI, delle procedure previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non

conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dirigenti dipendenti di aziende industriali.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale, l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere paramtrate alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e lo stesso Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvederà a revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. ("Nomina e cessazione dall'ufficio del Collegio Sindacale") nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo albo.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto

7. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

7.1 ATTIVITÀ SVOLTA

Omissis.

7.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Omissis.

7.3 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI

Omissis.

7.4 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

Omissis.

8. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

9. LE PARTI SPECIALI

Il Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto.

L’obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l’elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) i **processi aziendali esposti al rischio** di commissione dei reati presupposto;
- c) i **principi generali di comportamento** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) i **controlli** finalizzati alla verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti di SSI di:

1. tenere comportamenti (condotte) che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
3. violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L’Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all’istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- **Art. 640 c.p. – Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 25 Concussione e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal codice penale**:

- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato,

per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Art. 322-bis c.p. – Peculato¹, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 258 Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo che va da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

¹ Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l’omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** – Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell’ipotesi in cui gli amministratori della Società esponano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi dell’azienda.
- **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento, o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto (abrogato e sostituito dall’art. 173 bis del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.).
- **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della Società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell’*audit* (abrogato dal D.L. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37);
- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;
- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell’utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.

- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della Società.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di tre anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “C” – ALTRI REATI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 25 bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L’Art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**
- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Art. 25 – quater ed Art. 25 – quater.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

L’art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale”*, ha introdotto all’interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l’ art. 25 quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 25 quater e 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 270 bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico**
- **Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati**
- **Art. 270 quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo**
- **Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

Inoltre, l’art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” ha introdotto all’interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583 bis c.p.).

Secondo l’art. 25-*quater*.1 all’Ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

Art. 25 – quinquies Delitti contro la personalità individuale

L’art. 5 della Legge n. 228 dell’11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all’interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall’art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l’applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3."

L'Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile**
- **Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**
- **Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico**
- **Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale**
- **Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**
- **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “D” – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati finanziari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 sexies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 – sexies Market Abuse

L’art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” ha introdotto l’art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate** – E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- **Art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni.
- **Art. 187 bis – Abuso di informazioni privilegiate** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.
- **Art. 187 ter – Manipolazione del mercato** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
- **Art 187 quinquies – Responsabilità dell’Ente** – L’Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro).

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “E” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291 quarter del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- **reati di intralcio alla giustizia:**
 - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “F” – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – septies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie (a partire da 10 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “G” – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – octies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “H” – REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – bis del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 7 della L. 48/2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto l’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura

quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

- **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un reato di criminalità informatica è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “I” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – ter del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.24 ter Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’industria e il commercio ed in violazione del diritto d’autore.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – bis del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio

L’art. 15, comma 7, della L. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l’art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001: “Delitti contro l’industria e il commercio”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale;
- **Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio** – consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto;
- **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Art.25 novies Delitti in violazione del diritto di autore

L’art. 15, comma 7, della L. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di

Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 171 comma 1** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **Art. 171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **Art. 171 bis** – duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **Art. 171 bis comma 2** – riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **Art. 171 ter lettera comma 1 a)** – abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera b)** – abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera c)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **Art. 171 ter comma 1 lettera d)** – detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera e)** – ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **Art. 171 ter lettera f)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera f - bis)** – fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- **Art. 171 ter comma 1 lettera h)** – abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera a)** – riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera a - bis)** – comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera b)** – esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera c)** – promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- **Art. 171 septies lettera a)** – mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- **Art. 171 septies lettera b)** – falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
- **Art. 171 octies** – produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 775 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

PARTE SPECIALE “M” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – novies del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art.25 novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell’art. 25 novies:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129 mila Euro a 775 mila Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

Omissis.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Omissis.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Omissis.

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Omissis.

ALLEGATI

1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI – REATI

Omissis.

2. IL SISTEMA DI POTERI E DELEGHE

Omissis.